




ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino (TO)
Tel. 011/669 9446 – fax. 011/ 669 0069
TOIC81900C@istruzione.it – toic81900c@pec.istruzione.it Sito:
www.toicmanzoni.edu.it
Codice Fiscale 97602020014
Conto corrente postale 18604108
IBAN IT71Q0760101000000018604108



Prot. n. 4455

Torino, 19 novembre 2019

Regolamento



ORGANO DI GARANZIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Visto l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);

Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni,

È costituito presso l'Istituto Comprensivo Statale "Manzoni" di Torino, l'Organo di Garanzia interno alla Scuola e disciplinato dal seguente Regolamento.

Art. 1 - Finalità e Compiti

1. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare, al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza, attraverso una corretta applicazione delle norme.

2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:

- prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola, anche in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dalla famiglia dello studente in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di Regolamento di Disciplina.

3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 2 – Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, o suo delegato, che lo presiede;
- due docenti nominati dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti dei genitori, eletti in seno al Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato.

Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio.

Il Presidente dell'Organo di Garanzia procede alla loro sostituzione, nominando coloro che, in possesso dei requisiti, si propongono per l'espletamento della funzione. Nel caso ci siano più proposte si procede alle elezioni.

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene attraverso una nomina/elezione all'interno del Consiglio di Istituto, generalmente all'inizio del suo mandato.

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici (se si tratta di nuovo insediamento del Consiglio di istituto) e comunque fino al rinnovo del Consiglio stesso o fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Art. 3 - Procedure di elezione

1. Hanno titolo ad essere nominati o eletti preferibilmente i genitori degli alunni frequentanti la scuola Secondaria di 1° Grado.
2. Il Dirigente Scolastico procede alla proclamazione degli eletti.
3. Gli eletti durano in carica tre anni, fatta salva la scadenza anticipata del mandato per cessata frequenza scolastica del/la proprio/a figlio/a.
4. In caso di scadenza anticipata del mandato, si procede alla surroga del rappresentante, attraverso nuove nomine/elezioni.

Art. 4 - Modalità e criteri di funzionamento generali

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
5. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà

immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

6. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
7. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate, viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
9. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
10. Le procedure di ricorso sono indicate all' articolo 5.
11. L'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri.

Art. 5 - Ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
5. Il materiale raccolto, relativo al caso costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare, se lo ritiene opportuno, lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre alla famiglia dello studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali e del personale per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Dirigenza e la famiglia, se necessario i servizi del territorio, il coordinatore di classe ed eventualmente anche il Personale ATA, a seconda della natura della sanzione.
10. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 5 giorni. Se non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
11. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

12. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto: l'espressione del voto è palese.
13. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'Istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe.
14. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Manzoni e viene immediatamente pubblicato all'Albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Elisabetta Tundo

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D. Lgs 39/93